

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

(PROVINCIA DI PAVIA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 27/1/1995

modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 26/2/2004

Articolo 1 – Istituzione della tassa

1- Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (allegato A), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2 – Servizio di nettezza urbana

1- Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc).

Articolo 3 - Contenuto del regolamento

1- Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati per l'applicazione del tributo.

Articolo 4 – Il funzionario responsabile

1 – Il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 – Della suddetta nomina è data comunicazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla designazione.

Articolo 5 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1 – L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal citato Decreto Legislativo 507/1993 Capo III.

2 – Per gli alloggi ammobiliati affittati in modo saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3 – Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali ed aree adibite ad ufficio e servizi comunali.

4 – Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 6 – Parti comuni del condominio

1 – Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 7, comma 2, punto C).

2 – Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie dichiarata da ciascun occupante di una quota come in appresso:

aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini

aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini

aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre a 8 condomini

Articolo 7 – Esclusioni dalla tassa

1 – Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2 – Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo.

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) Parti comuni di condominio di cui ai n.n. 1 e 3 art. 117 del Codice Civile con l'esclusione delle aree destinate a cortile non alberato, cortile o parco;
- d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio od immobile;
- g) Balconi e terrazze scoperte;
- h) Edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto.

3 – Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4 – Fermo restando quanto disposto al successivo art. 8 nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, tossici o nocivi,

allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5 - Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.

6 – La mancata indicazione della causa di esclusione nella denuncia comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che può tuttavia produrla anche successivamente con diritto a sgravio o restituzione del tributo a far tempo dal verificarsi della causa di esclusione stessa.

Articolo 8 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1 – A norma dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993 le superfici sotto indicate sono tassate in misura ridotta come segue:

- a) Sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento, diverse da quelle di cui alla lettera b);
- b) Sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa.

2 – Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi contestualmente alla produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Autocarrozzerie	35%
Autofficine riparazione veicoli	30%
Autofficine elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10%
Lavanderie	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	20%
Carpenterie e lavorazione ferro	40%
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Aziende agricole per i locali ove avvengono le trasformazioni dei prodotti	30%

3 – Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di analogia.

4 – Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 9 - Riduzione delle tariffe

1 – La tariffa ordinaria viene ridotta delle seguenti percentuali:

- a) Abitazione con unico occupante: 30%
- b) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 15%
- c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%
- e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%
- f) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 25%

2 - Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo l'accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3 - Le predette riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo a quello della denuncia, è fatto salvo il disposto dell'art. 66, comma 6, del D.Lgs. 507/1993.

4 - più riduzioni della tassa previste dal Regolamento riconducibili a medesimi locali e aree scoperte sono cumulabili fino al limite massimo del 50% del tributo dovuto.

Articolo 10 – Agevolazioni speciali

1 – In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate attestate dal settore servizi sociali;
- b) Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni senza fini di lucro specificamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale.

2 – L'esenzione è concessa dalla Giunta su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

3 - Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 11 – Commisurazione della tassa

1 – La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimo sono destinati nonché al costo dello smaltimento, determinato a norma dell'art. 61 del predetto Decreto Legislativo.

2 – La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3 – Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza degli uffici si fa riferimento alle superfici pertinenti all'edificio e al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Articolo 12 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1 – La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. n. 915/1982). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2 – Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area perimetrata di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

3 – In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura pari al 40% della tariffa, a norma del comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

4 – Le condizioni previste al precedente comma 3 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazioni di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, sempre che ne sia stata verificata la sussistenza attraverso idonei accertamenti da parte del funzionario responsabile, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5 – Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione alle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un terzo e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6 – La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri di mancato o irregolare svolgimento del servizio.

Articolo 13 – Classi di contribuenza

1 – Ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, fino al 31/12/1995 continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Classe I Locali delle abitazioni private.

Classe II Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.

Classe III Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati.

Classe IV Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.

Classe V Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.

Classe VI Locali degli esercizi di vendita alimentari non previsti alla classe III

Classe VII Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.

Classe VIII Locali degli ambulatori, poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.

Classe IX Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite di giornali.

Classe X Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto.

Classe XI Locali degli stabilimenti industriali ove di regola si producono "rifiuti urbani", dei laboratori e delle botteghe artigianali.

Classe XII Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.

Classe XIII Locali dei teatri e dei cinematografi, dei congressi, dei convegni, dei seminari, dei concerti ecc.

Classe XIV Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole e dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.

Classe XV Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.

Classe XVI Altre aree scoperte ad uso privato.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad altri usi si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

2 – A decorrere dall' 1/1/1996, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree tassabili sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

Categoria A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

Categoria B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

Categoria C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

Categoria D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

Categoria E

- 1) Attività di produzione artigianale e industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

Categoria F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Articolo 14 – Tassa giornaliera di smaltimento

1 – Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2 - E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3 – La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4 – L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assoluto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5 – Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, l'obbligo di denuncia è assolto con il versamento diretto senza la compilazione del modulo di cui al comma 4.

6 – In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

7 – per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per latassa annuale in quanto compatibili.

Articolo 15 – Denunce

1 – I soggetti che occupano e detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2 – Entro il termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3 – E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4 – La denuncia deve contenere:

- a) L'indicazione del codice fiscale;
- b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) Per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione e il relativo scopo sociale od istituzionale, la sede e gli elementi indicativi dei rappresentanti legali; l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- d) La data d'inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- e) La provenienza;
- f) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;

5 – L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 16 – Decorrenza della tassa

1 – La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 – L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3 – La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4 – In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente.

5 – Le variazioni consequenziali al verificarsi, nel corso dell'anno, di modificazioni delle condizioni di tassabilità diverse agli art. 8 e 9 del presente regolamento, hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

6 – Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalle denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

7 – In merito agli altri rimborsi si rimanda a quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 17 – Mezzi di controllo

1 – Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

2 – Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 18 – Sanzioni

1 – Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

2 – Per l'omessa inesattezza o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la pena pecuniaria da € 25,82 (venticinque/82) a € 77,47 (settantasette/47), con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

Articolo 19 – Accertamento, riscossione e contenzioso

1 – L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2 – La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria, o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3 – Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 258 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972, n. 638 e successive modificazioni.

Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali

1 – Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

2 – Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3 – Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà inviato entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze a norma del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993.

(Allegato A)

Art. 39 Legge 22 febbraio 1994 n. 146

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994)

1 – Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1994 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

2 – Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di auto smaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

COMITATO INTERMINISTERIALE di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 – Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (Deliberazione 27 luglio 1984)

(Supp. Ord. N. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/9/1984)

1.1.1.

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili),
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati quale carta plastificata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine e termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.